

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZ. IX CIVILE**

In persona del giudice unico Dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al N. omissis del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.06.16 al termine della discussione orale, tra

MUTUATARI

-attori-

E

BANCA

-convenuto-

OGGETTO: mutuo
conclusioni: come in atti

RAGIONI DI FATTO EDI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice ha per oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario n. rep. omissis del 5.03.08 per l'importo di euro 175.000,00 e del contratto di mutuo fondiario n. rep. omissis del 5.03.08 per l'importo di euro 80.000,00 stipulati dagli attori con BANCA S.P.A., cui è succeduta BANCA, limitatamente alle clausole che prevederebbero interessi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso, previa all'occorrenza compensazione con il debito residuo degli attori, ed al risarcimento del danno subito dagli attori per la mancata disponibilità delle somme indebitamente corrisposte, la liberazione dell'ipoteca.

Si è costituita la BANCA convenuta deducendo la genericità ed il difetto di prova della domanda e specificamente che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto dal contratto di mutuo è inferiore al tasso soglia, e comunque che il tasso di mora non è soggetto al tasso soglia.

Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., disattese la richiesta di CTU contabile, ha rinviato la causa all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

L'atto di citazione **non contiene alcun riferimento specifico alla disciplina negoziale**, non riporta le clausole relative a interessi, i tassi pattuiti o quelli che si assumano effettivamente applicati, il tasso soglia in base al quale assume l'usurarietà del contratto.

Tali essenziali riferimenti non si rinvencono neanche nei documenti allegati si fascicolo di parte, denominati "estratti peritati", recanti l'intestazione "CENTRO STUDI", non recanti l'indicazione dell'autore, che semplicemente **riportano l'apodittica affermazione della originaria usurarietà del tasso di interesse pattuito e della conseguente gratuità del contratto.**

Sentenza, Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno, 15 giugno 2016, n. 12292

Comunque i contratti, tempestivamente prodotti, prevedono un tasso corrispettivo pari rispettivamente al 5,54% ed al 5,84%, e un tasso di mora maggiorato del 3%, a fronte di un tasso soglia alla data della stipula pari pacificamente al 9,120% .

Parte attrice afferma il carattere usurario sulla base della nota pronuncia Cass. 350/13, interpretata nel senso che la Suprema Corte avrebbe ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario si debbano sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi, e sulla base dell'inclusione di tutti i costi nella determinazione del tasso effettivo, ma senza indicare, con riferimento al contratto per cui è causa, a quali costi specificamente faccia riferimento.

E' noto che per costante giurisprudenza (Sez. I, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Sez. I, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. I, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000, C. Cost. 29/02), il tasso di mora non è sottratto al divieto di usura.

Ma la sentenza n. 350/13 **non contiene alcuna affermazione del principio invocato da parte attrice, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori** (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

Parte attrice deduce ulteriormente, a sostegno della tesi della sommatoria fra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio — ma in realtà sollevando una questione distinta — che il contratto prevede espressamente l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, nell'ipotesi di ritardato pagamento. Ma tale fenomeno propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.

E' vero che in tale ipotesi taluno prospetta la necessità di rapportare la somma degli interessi corrispettivi e moratori - somma dei valori assoluti degli interessi maturati - alla componente di capitale della rata al fine di rideterminare il tasso effettivo; e si intende che così operando nell'ipotesi che il tasso di mora sia prossimo al tasso soglia tale rapporto è destinato a superare il limite, soprattutto nelle prime rate, nelle quali la quota di capitale è minima e la quota di interessi è massima.

Ritiene però il giudicante che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata.

Infatti l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, è conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.00, legittimata dall'art. 120 T.U. a disciplinare l'anatocismo ai rapporti bancari, e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima né può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati.

E' questa l'unica contestazione sollevata nell'atto di citazione, alla quale si ricollega l'unica domanda di nullità proposta da parte attrice, avente, per oggetto l'invalidità delle clausole che prevederebbero un interesse superiore al tasso soglia.

Solo nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice ha dedotto: l'indebita applicazione dell'anatocismo conseguente all'adozione dell'ammortamento alla francese e la vessatorietà delle clausole che menzionerebbero un tasso effettivo globale inferiore a quello realmente applicato.

Si tratta di domande radicalmente nuove e come tali inammissibili. Infatti il rilievo d'ufficio delle nullità contrattuali può comportare l'esame di una ragione di nullità non dedotta dalle parti,

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

all'interno dell'esame di una domanda già formulata che assuma il contratto quale proprio elemento costitutivo, in tal modo negando la tutela ad una pretesa fondata su un titolo viziato dalla violazione di norme imperative poste a tutela di interessi generali. In questa prospettiva la rilevabilità d'ufficio consente di dare ingresso all'esame di una questione di nullità rilevante ai fini dell'esame di una domanda che già appartiene al processo mai non giustifica l'esame di domande nuove tardivamente proposte (cfr. Sez. 1), Sentenza n. 14828 del 04/09/2012, Sez. I, Sentenza n. 25841 del 18/11/2013).

Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base valutare il dedotto carattere usurario del mutuo; l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempito. Infatti la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. I, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il *thema decidendum* (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non, può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, **abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia.** La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

La domanda che si riferisce alle garanzie non è supportata da alcuna allegazione nella parte narrativa dell'atto di citazione, né con riferimento al dedotto carattere futuro dell'obbligazione garantita né con riferimento all'art. 1956 c.c., entrambi richiamati da tale domanda.

Pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta le domande di parte attrice;

condanna gli attori in solido a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 6000,00 oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, con sentenza facente parte del verbale di udienza del 15.06.16

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376